A.N.F. - Roma
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE
Via Damiata, 2 pt. sc. 24 - 00192 Roma
Tel. 06.32.44.513 - 06.32.44.520
Cod. Fisc. 97222810588

A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – ROMA

Art. 1 – Disposizioni generali

E' costituita l'Associazione Nazionale Forense - Roma, che, nel rispetto della propria autonomia, condivide gli scopi, gli obiettivi e le iniziative dell'Associazione Nazionale Forense, alla quale aderisce a norma dello Statuto Nazionale.

Art. 2 – Scopi dell'Associazione

La sede Romana dell'ANF, indipendente e autonoma da movimenti e/o partiti politici si propone:

a) la tutela della dignità e degli interessi morali ed economici dell'avvocatura operando per il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei professionisti forensi e della loro sicurezza sociale;

b) l'assistenza ai giovani che intendono avviarsi alla professione forense curando anche la loro formazione professionale;

c) la difesa dell'indipendenza della categoria nell'esercizio della professione;

d) la partecipazione dell'avvocatura all'opera di rinnovamento di leggi e di istituti, in adesione e attuazione dei principi costituzionali e in armonia con l'evoluzione civile e sociale del Paese e dell'Unione Europea in collaborazione e nell'ambito dell''ANF Nazionale;

e) l'aggiornamento e la formazione professionale agli avvocati predisponendo ogni strumento per la loro crescita professionale;

f) l'assistenza professionale agli avvocati e agli iscritti dell'Associazione Forense attraverso la creazione di apposite strutture anche convenzionate.

Art. 3 – Associati

Sono ammessi all'Associazione gli iscritti negli Albi Professionali nonché gli iscritti nel Registro dei Praticanti, purchè non siano associati ad altre sedi dell'ANF, non versino in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge professionale, comunque accertata e non abbiano

riportato sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento e non agiscano o propugnino principi in contrasto con i fini associativi. Possono inoltre aderire anche coloro che si sono volontariamente cancellati dall'albo.

Art. 4 – Diritti ed obblighi degli associati

I soci dell'Associazione Nazionale Forense Roma godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche ed hanno tutti, alle condizioni di cui alle norme statutarie, diritto di voto per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci sono tenuti al pagamento del contributo associativo annuale nella misura che verrà determinata dal Direttivo.

La qualità di associato si perde: per dimissioni, per mancato pagamento della quota annuale, per espulsione pronunciata dal Consiglio Direttivo, per morte.

Contro la dichiarazione di espulsione è consentito il ricorso al Comitato dei Garanti.

Art. 5 – Organi dell'Associazione

a) l'Assemblea degli Associati b) il Presidente c) il Vice Presidente d) il Consiglio Direttivo e) Il Segretario f) i Vice Segretari g) il Tesoriere h) il Comitato dei Garanti

Art. 6 – Assemblea degli Associati

L'assemblea determina le linee programmatiche dell'Associazione. Viene convocata una volta l'anno. La convocazione, a cura del Presidente, con l'ordine del giorno in discussione, è comunicata agli associati a mezzo di pubblicazione di avviso sul sito internet dell'Associazione, nonché con apposito manifesto presso le sedi del Tribunale civile e penale quindici giorni prima della data fissata: hanno diritto di voto solo coloro i quali si siano iscritti almeno 3 mesi prima dell'Assemblea e siano in regola con il pagamento della quota annuale.

L'assemblea, presieduta dal presidente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, elegge il Presidente, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Direttivo – che può anche revocare – i membri del Comitato dei Garanti, i responsabili dei gruppi di lavoro permanenti così come di volta proposti ed approvati.

L'Assemblea elegge, altresì, i propri delegati al Congresso dell'Associazione Nazionale Forense, nella misura stabilita dal regolamento congressuale, nonché i membri che faranno parte del Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense.

L'Assemblea approva il bilancio dell'associazione. Per l'approvazione del bilancio, consuntivo e preventivo, l'assemblea è convocata, non oltre il 30 aprile.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione a maggioranza dei votanti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o, su richiesta di almeno un iscritto, con scrutinio segreto quando le votazioni riguardino le persone.

L'assemblea deve, altresì, essere convocata ove ne sia fatta richiesta motivata dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Nel caso di assemblea straordinaria, ove per l'urgenza delle argomentazioni, non sia possibile procedere secondo i termini e le modalità di convocazione dell'Assemblea ordinaria, si osserveranno modalità di convocazione atte a conseguire lo scopo di avvertire gli associati in tempo utile.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono indette dal Presidente o, in difetto, dal Segretario.

Per la modifica delle norme statutarie è necessaria la presenza di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza di questi.

Qualora l'Assemblea ordinaria non venisse convocata per due anni consecutivi tutti gli organi sociali decadranno di diritto , rimanendo in carica soltanto per l'ordinaria amministrazione e l'Assemblea sarà convocata dal Presidente del Comitato dei Garanti.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario e, in assenza di quest'ultimo, dal Segretario in carica.

In loro mancanza il Presidente sarà nominato dall'Assemblea.

Ogni associato può farsi rappresentare all'Assemblea per delega scritta. L'Associato delegato non potrà rappresentare più di due iscritti.

In tutte le votazioni che comportino designazione di persone, il voto esprimibile sarà limitato ai due terzi degli eliggendi, arrotondato all'unità superiore a tutela delle minoranze.

Art. 7 - Il Presidente

Il Presidente dura in carica due anni.

Il Presidente rappresenta l'unità associativa; vigila sul rispetto dello Statuto; promuove la collaborazione tra gli organismi associativi; partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con diritto di voto, convoca l'assemblea ed il Consiglio direttivo.

In caso di suo impedimento, il Presidente è sostituito da un Vice Presidente Vicario.

Art. 8 – Vice Presidenti Vicari

I Vice Presidenti che durano in carica 2 anni, collaborano nell'attività del Presidente e di concerto con il Presidente stesso vigilano sul rispetto dello Statuto; promuovono la collaborazione tra gli organismi associativi; partecipano alle riunioni del consiglio direttivo con diritto di voto e rappresentano l'Associazione in tutti i casi di impedimento del Presidente, le funzioni di supplenza sono espletate in via gradata dal collega con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale.

Art. 9 – Consiglio direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da associati, eletti dall'Assemblea, che rimangono in carica un biennio, che determina l'indirizzo dell'associazione attuando i deliberati dell'assemblea, fornendo indicazioni e determinazioni al Segretario.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di Consiglieri, non superiore ad undici, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi componenti, il Segretario, i Vice Segretari, Il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può nominare e/o sostituire i responsabili dei gruppi permanenti di lavoro scegliendoli anche al di fuori dei membri dello stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta al mese, ma può essere convocato d'urgenza dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano di diritto con facoltà di voto i Consiglieri Nazionali dell'ANF, ed i responsabili dei gruppi permanenti, in regola con la quota associativa, con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo, può invitare alle sue riunioni i colleghi e le persone ritenute in grado di contribuire al perseguimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera l'importo della quota associativa annuale e sulle richieste di adesione all'Associazione.

Art. 10 – Il Segretario

Il Segretario dura in carica 2 anni.

Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti e può essere revocato dall'incarico con il voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo stesso.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e , in tale qualità, partecipa al Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense ed al Congresso Nazionale.

Presiede il Consiglio direttivo promuovendo l'attuazione delle direttive e delle delibere dell'Assemblea; esegue le decisioni del Consiglio direttivo utilizzando, discrezionalmente, i servizi e gli uffici dell'Associazione; coordina l'attività dei vari settori e degli incaricati delle attività sociali; attua la gestione delle iniziative correnti e mantiene contatti con gli altri Enti e Associazioni, anche delegando all'uopo il vice segretario.

Convoca l'assemblea ed il Consiglio Direttivo quando il Presidente non vi provveda e comunque quando ne facciano richiesta un decimo degli iscritti o la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Il Vice Segretario

Il Vice Segretario durano in carica 2 anni.

Il Vice Segretario è eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti e può essere revocato dall'incarico con il voto di maggioranza relativa dei componenti il Consiglio direttivo. Il Vice segretario sostituisce in tutte le attività di ordinaria amministrazione il segretario in sua assenza e su sua delega. Il vice segretario non ha la rappresentanza legale dell'associazione. Il vice segretario coadiuva l'ufficio di segreteria e di presidenza presentando relazioni e rendiconti sulle attività associative, direttamente, al Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Il Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica 2 anni.

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, cura la riscossione delle quote di iscrizione; provvede alle spese deliberate dal Consiglio Direttivo, decidendo, di concerto con tale organo, su quelle di ordinaria amministrazione; compie tutti gli atti necessari alla conservazione e all'accrescimento del patrimonio sociale, ivi compresa la predisposizione di convenzione per servizi utili agli associati da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo, per il quale parere vincolante, e, successivamente, alla firma del Segretario; predispone il consuntivo annuale ed il preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Il Tesoriere può aprire conti correnti bancari, postali o analoghi per la gestione del patrimonio associativo.

Il Tesoriere non ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 13 – Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è costituito, su designazione dell'Assemblea Generale, da tre associati, che abbiano dato rilevante contributo alla vita e alla crescita dell'Associazione.

Il Comitato dei Garanti, che resta in carica per un biennio, elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Il Comitato dei Garanti vigila sull'osservanza delle norme statutarie, dirime le controversie tra gli iscritti e decide sul ricorso contro le pronunce di esclusione o di decadenza.

Le sue deliberazioni sono sempre prese a maggioranza e, quando si tratti di ricorsi, entro un mese dalla loro presentazione.

Art.14 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione Nazionale Forense, sede di Roma, è costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati con questi contributi, nonché da eventuali legati, donazioni ed ogni altro stanziamento per l'esercizio delle finalità previste dallo Statuto.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

In caso di scioglimento dell'Associazione Nazionale Forense Roma e di sua estinzione il direttivo nominerà il liquidatore il quale al termine della liquidazione devolverà il patrimonio utile netto residuo all'ente, istituzione o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 l. 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Norma finale

La costituzione dell'Associazione Nazionale Forense Roma è effetto della confluenza culturale , morale e politica del Sindacato Romano Avvocati e Procuratori, aderente all'Assoavvocati –

Confederazione Nazionale delle Associazioni Sindacali Forensi D'Italia che si è sciolta per fondersi con la Federavvocati nell'Associazione Nazionale Forense.

Essa succede nelle posizioni politiche e culturali, fermo restando che tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi attualmente esistenti rimangono a favore o a carico delle predetta Associazione.

A. N. F. - Sede d
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
Tribunale Civile
Via Dan , 2 p.t. st. 34 - 0019
Tel. 0 32.44.513 - 06.32 44
C c. 97222

STATUTO APPROVATO
ASSEMBLEA DEL 05/2010